REGOLAMENTO (CEE) N. 30/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1978

che deroga al regolamento (CEE) n. 2051/76 per quanto riguarda le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1976/1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [2], in particolare l'articolo 24, paragrafo 7, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2051/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1976/1977 [3], ha fissato le date limite per l'adempimento degli obblighi dei produttori e per la consegna dell'alcole agli organismi d'intervento;

considerando che, in seguito alla modifica di talune disposizioni in materia di prestazioni viniche e di interventi, sembra che l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 durante la campagna 1976/1977 abbia creato nel regolare decorso delle operazioni in causa difficoltà che hanno impedito a taluni produttori di adempiere tempestivamente i loro obblighi;

considerando che, a fini di equità, occorre pertanto offrire eccezionalmente a tali produttori una possibilità supplementare di adempiere i loro obblighi e fissare nel contempo una data limite per la consegna all'organismo d'intervento dell'alcole così ottenuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2051/76, i produttori che non abbiano ancora adempiuto i loro obblighi possono consegnare per la distillazione il vino di loro produzione fino al 31 gennaio 1978.

2. L'alcole ottenuto dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è consegnato dai distillatori agli organismi d'intervento al più tardi il 28 febbraio 1978.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 marzo 1978:

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento,

— i prezzi di vendita praticati e le caratteristiche dei prodotti venduti a tali prezzi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 11.